



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	34108
Del	13 / 6 / 2012
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	29 / 2012

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti e ai Responsabili della Aree,
dei Settori e degli Uffici delle Direzioni:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Ai Responsabili della Aree, dei Settori e
degli Uffici del Rettorato e della Direzione
Amministrativa

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Applicazione al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Dipartimento della Funzione pubblica, ha emanato una circolare esplicativa, la n. 6 del 31 maggio 2012, sulla possibilità di applicare al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) le disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Altri chiarimenti sul DURC e l'autocertificazione sono stati diffusi con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell'1 giugno 2012.

Pertanto, ad integrazione delle indicazioni fornite nelle note circolari n. 48 del 22 dicembre 2011, n. 5 del 18 gennaio 2012 e n. 28 del 29 maggio 2012, si trasmettono le suddette circolari della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro, raccomandando un'attenta lettura.

Nella circolare n. 6 della Funzione pubblica si chiarisce la natura di "certificato" del DURC, in quanto è un "*documento rilasciato da una amministrazione pubblica*"

avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.

Rispetto ad altri tipi di certificati, il DURC presenta una disciplina specifica di settore, che prevede, nella materia dei lavori pubblici, l’acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva. La chiara formulazione normativa esclude che nei lavori pubblici il DURC possa essere consegnato dal privato all’amministrazione, dovendo essere necessariamente quest’ultima a richiederlo d’ufficio. Solo nell’ipotesi di un privato che deve consegnare il DURC ad un altro soggetto privato, si avrà il rilascio del DURC, con la dicitura *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.*

Per l’acquisizione d’ufficio, si raccomanda alle amministrazioni di non utilizzare i canali della posta cartacea ma esclusivamente il servizio *on line* disponibile al sito www.sportellounicoprevidenziale.it. In tal caso, sul certificato deve essere apposta la dicitura *“rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.*

La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell’1 giugno 2012 si sofferma anch’essa sull’obbligo, da parte delle amministrazioni pubbliche, di acquisizione d’ufficio del DURC e sul rilascio al privato del documento solo ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati.

Secondo il Ministero del lavoro il DURC, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di autocertificazione, in quanto viene rilasciato dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Ferma restando la predetta osservazione, appare tuttavia possibile per l’impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore, in particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, *“Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.* Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell’art. 71 potranno effettuarsi tramite acquisizione d’ufficio del DURC.

La circolare richiama, inoltre, le disposizioni sulla validità trimestrale del DURC, e suggerisce di adottare ogni accorgimento per la “dematerializzazione” dello stesso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo